



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI

n. 128 / 2022 R.G.E.

Il G.E.

Letta l'istanza depositata dall'aggiudicatario del lotto n. 9;

rilevato che il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio (In questi termini si è pronunciata la suprema corte: *"In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte"* - Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171);

rilevato, pertanto, che il termine non è prorogabile e che al contrario è consentita unicamente la rimessione in termini del soggetto decaduto (sul punto si rammenta che *"L'istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere con la proroga dei termini, e anzi ha per presupposto l'impossibilità giuridica di quella. La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per motivi particolarmente gravi. Con essa, il giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell'atto processuale. La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la decadenza incolpevole da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato. La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi"* - Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n.32136);

rilevato che le motivazioni addotte in istanza dall'aggiudicatario non parevano giustificare l'accoglimento della rimessione in termini dell'aggiudicatario ed, in seguito alla richiesta di integrazione della documentazione, l'aggiudicatario nulla ha depositato;

rilevato quindi che l'aggiudicatario del lotto 9 di cui alla vendita in oggetto non ha versato nel previsto termine il residuo del prezzo dovuto, al netto della cauzione depositata;

applicato l'art. 587 c.p.c.;

RIGETTA

L'istanza di proroga del termine

DICHIARA

[REDACTED]

ORDINA

l'acquisizione alla procedura della cauzione versata dal predetto, a titolo di multa;

DISPONE

che il Delegato:

- dia ulteriore corso alle operazioni, bandendo la nuova vendita senza incanto al medesimo prezzo base fissato con riferimento all'ultimo tentativo, indicando nell'avviso di vendita che l'importo da versare a titolo di cauzione non debba essere inferiore al 30% del prezzo offerto;



- ove, all'esito del predetto esperimento di vendita, il bene pignorato dovesse essere aggiudicato e, successivamente, trasferito, relazioni al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi in cui il prezzo ricavato dalla vendita, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello della vendita precedente.

Riserva al seguito gli ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 587 co. 2 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. Si comunichi al professionista delegato, il quale, a sua volta, informerà l'aggiudicatario.

Castrovillari, 04/09/2026

Il Giudice dell'esecuzione
Giuliana Gaudiano

